

**CITTA' DI ORBASSANO**  
**Provincia di Torino**



**REGOLAMENTO**  
***per il conferimento di incarichi di***  
***collaborazione autonoma***

(adottato ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 24.12.2007 n. 244 così come sostituito dall'articolo 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

**Approvato con deliberazione G.C. n. 133 DEL 28/07/2008**

**Modificato con deliberazioni G.C. n. 155 del 22/09/2008, n. 50 del 05/05/2014, n. 140 del 23/09/2014, n. 276 DEL 06/12/2016**

## Indice

- [Articolo 1 Oggetto e finalità. Pag. 3](#)
- [Articolo 2 Ambito di applicazione. Pag. 3](#)
- [Articolo 3 Ammissibilità degli incarichi. Pag. 3](#)
- [Articolo 4 Esclusioni. Pag. 3](#)
- [Articolo 5 Limite massimo di spesa. Pag. 4](#)
- [Articolo 6 Limiti. Pag. 4](#)
- [Articolo 7 Selezione degli esperti mediante procedure comparativ. Pag. 4](#)
- [Articolo 8 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative e autoattribuzione dei punteggi . Pag. 5](#)
- [Articolo 9 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa. Pag. 7](#)
- [Articolo 10 Disciplinare di incarico e compenso. Pag. 7](#)
- [Articolo 11 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa \(CO.CO.CO\). Pag. 8](#)
- [Articolo 12 Estinzione del contratto. Pag. 8](#)
- [Articolo 13 Pubblicazione degli incarichi. Pag. 9](#)
- [Articolo 14 Consulenze e incarichi di studio. Pag. 9](#)
- [Articolo 15 Sanzioni. Pag. 10](#)
- [Articolo 16 Disposizioni finali . Pag. 10](#)
- [ALLEGATO A Schema tipo di determinazione conferimento incarico. Pag. 11](#)
- [ALLEGATO B Schema tipo di disciplinare d'incarico. Pag. 13](#)

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento, rientrando nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e sui servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267[1], definisce e disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222[2] del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:

- a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita IVA o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- b) a soggetti esercitanti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.

## **Articolo 3**

### **Ammissibilità degli incarichi**

1. Il ricorso a incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, può essere disposto solo in presenza dei presupposti di legittimità di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.[8].

2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui al presente regolamento non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.

## **Articolo 4**

### **Esclusioni**

1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti:

- a) per le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
- b) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, ivi comprese le consulenze tecniche di parte;
- c) per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d) per gli affidamenti di incarichi di personale in staff agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000[3].

2. Il presente regolamento non si applica alle materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.1

## **Articolo 5**

### **Limite massimo di spesa.**

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e nel Piano Esecutivo di Gestione.

## **Articolo 6**

### **Limiti**

1. I contratti di collaborazione autonoma, di cui al presente regolamento, possono essere stipulati indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 e s.m.i..

## **Articolo 7**

### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di selezione attraverso comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, della proposta economica e dell'eventuale proposta operativa, qualora richiesta dall'avviso di cui al successivo comma. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. L'avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, per un periodo di almeno dieci giorni, deve contenere:

a. i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività e al progetto specifico;

b. i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;

c. la richiesta di un'eventuale proposta operativa.

d. la richiesta della proposta economica relativa all'incarico;

e. criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali;

f. il tipo di rapporto per l'espletamento dell'incarico;

g. il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

h. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

## Articolo 8

### Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative e autoattribuzione dei punteggi

1. Gli incarichi sono conferiti, secondo le indicazioni riportate nell'avviso di selezione, dal Dirigente competente, al professionista che abbia espresso la migliore proposta professionale che tiene conto dei titoli culturali (prima categoria - Titoli Culturali), dell'esperienza professionale maturata (seconda categoria – Esperienza professionale), della proposta economica e dell'eventuale proposta operativa (qualora richiesta dall'avviso di cui all'articolo precedente), valutati con i criteri di cui ai successivi commi.

Alla categoria "titoli culturali" è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, alla categoria "esperienza professionale" un punteggio massimo di 30 punti, all'offerta economica un punteggio massimo di 30 punti ed ad all'eventuale proposta operativa un punteggio massimo di 30 punti.

2. Sulla base della natura e della tipologia dell'incarico l'avviso di cui all'articolo precedente può prevedere che il punteggio relativo ai Titoli culturali sia inglobato nel punteggio relativo alla proposta economica.

3. Al fine di pervenire ad una celere definizione della procedura è prevista l'autoattribuzione dei punteggi da parte dei partecipanti che dichiarano e attestano il punteggio relativo alla "prima categoria - Titoli Culturali" ed alla "seconda categoria – Esperienza professionale".

4. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare la correttezza dell'autoattribuzione effettuata dai partecipanti alla selezione.

5. I titoli culturali e l'esperienza professionale di cui al comma 1 con il relativo punteggio attribuibile sono di seguito specificati:

#### PRIMA CATEGORIA - TITOLI CULTURALI: punteggio max attribuibile: 10 PUNTI

A	Altre lauree conseguite, oltre a quella richiesta per l'affidamento dell'incarico, in Università italiane o riconosciute	A.1) Per ogni diploma di laurea in materie attinenti l'incarico da conferire: 2 PUNTI  A.2) Per ogni laurea di primo livello in materie attinenti l'incarico da conferire: 1 PUNTO  A.3) Per ogni laurea specialistica in materie attinenti l'incarico da conferire: 1 PUNTO
B	Lauree conseguite in Università italiane o riconosciute, nel caso in cui l'affidamento dell'incarico richieda il possesso del diploma di scuola media superiore	A.1) Per ogni diploma di laurea in materie attinenti l'incarico da conferire: 2 PUNTI  A.2) Per ogni laurea di primo livello in materie attinenti l'incarico da conferire: 1 PUNTO  A.3) Per ogni laurea specialistica in materie attinenti l'incarico da conferire:

		1 PUNTO
C	Attività di docenza universitaria in materie attinenti l'incarico da conferire, in corsi di laurea, master, dottorato, di durata almeno semestrale con non meno di trenta ore (certificato con contratto e CFU)	Per ogni attività di docenza: 2 punti, fino a un massimo di 6 punti.
E	Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master universitari, in materie attinenti l'incarico da conferire, con esame o giudizio finale	Per ogni titolo: 1 punto fino ad un massimo di 2 punti.
F	Pubblicazioni in materie oggetto di incarico	Per ogni pubblicazione: 1 punto fino ad un massimo di 5 punti.

**SECONDA CATEGORIA - ESPERIENZA PROFESSIONALE: punteggio max attribuibile: 30 PUNTI**

A	Esperienza professionale in incarichi simili all' oggetto di conferimento dell'incarico, negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione dell'avviso	Massimo 30 PUNTI con criteri di attribuzione stabiliti dall'avviso di cui all'articolo precedente.
---	--	--

6. L'eventuale proposta operativa richiesta viene valutata prioritariamente sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione con il conferimento dell'incarico;
- tempistica di realizzazione dell'attività professionale;
- eventuali migliorie rispetto alla prestazione base richiesta dall'Amministrazione.

7. Il punteggio correlato alla proposta economica viene assegnato in maniera proporzionale, applicando la seguente formula, con arrotondamento a due cifre decimali:

$$\frac{(\text{proposta economica migliore} \times 30)}{\text{proposta economica da valutare}}$$

8. In caso di parità di punteggio si procederà ad affidare l'incarico mediante sorteggio pubblico.

9. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione. È nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

10. Per la valutazione delle proposte pervenute, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e

funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

11. L'incarico è conferito dal Dirigente competente con determinazione dirigenziale e portato in esecuzione previa sottoscrizione del disciplinare di incarico di cui allo schema allegato al presente regolamento.

## **Articolo 9**

### **Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.**

1. In deroga alla procedura di selezione prevista nei precedenti articoli, il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) per procedura comparativa andata deserta;
  - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - d) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
  - e) per assoluta urgenza, connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa."

## **Articolo 10**

### **Disciplinare di incarico e compenso.**

1. Il Dirigente competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, formulato sulla base dello schema tipo allegato e inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. La sua corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

## **Articolo 11**

### **Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO).**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, punto n. 3[4] del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina recata dal presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Dirigente competente. E' esclusa la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Dirigente o Responsabile di Servizio ( se a ciò delegato) competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali.
5. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo.

## **Articolo 12**

### **Estinzione del contratto**

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal comune, prima del termine, nei seguenti casi:
  - a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
  - b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni,



che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456[5] Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

### **Articolo 13**

#### **Pubblicazione degli incarichi**

1. I dirigenti curano la tempestiva pubblicazione sul sito internet del Comune delle determinazioni concernenti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.

2. L'amministrazione, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione, rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul sito degli estremi dell'atto di conferimento degli incarichi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, dell'ammontare erogato e gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico; gli incarichi sono altresì comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

3. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

### **Articolo 14**

#### **Consulenze e incarichi di studio**

1. Per gli incarichi di studio e di consulenza, nell'ambito dei rapporti di collaborazione autonoma disciplinati dal presente regolamento, devono essere rispettate le disposizioni dei seguenti commi.

2. Per le finalità del presente articolo si definiscono:

a) Incarichi di studio: attività di assistenza tecnico-specialistica di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

b) Consulenze: incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più questioni proposte dall'ente agli esperti (quali ad esempio le consulenze legali al di fuori del patrocinio del Comune in sede processuale).

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune (articolo 3 comma 18 della legge n. 244/2007[6]).

4. Gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi per studi, consulenze e ricerche, conferiti a soggetti estranei all'ente e di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione (articolo 1 comma 173 della Legge n. 266/2005[7]).

## **Articolo 15**

### **Sanzioni**

1. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto.

2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

3. In generale, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

3. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.

\*\*\*\*\*

ALLEGATO A  
Schema tipo di determinazione conferimento incarico

PREMESSO:

- Che questo Comune deve ... *(descrivere l'obiettivo specifico che il Comune intende raggiungere)*;
- Che tale attività rientra nelle attribuzioni di questo ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. ... della L. .... *(citare estremi della norma attributiva della funzione all'espletamento della quale il comune è preposto) ovvero* Che tale attività è prevista nel programma approvato dal Consiglio Comunale *(citare estremi dell'atto consiliare)*;
- Che, al fine di raggiungere il predetto obiettivo, si rende necessario ..... *(descrivere l'attività specifica destinata a costituire oggetto dell'incarico)*;
- Che al fine di conseguire l'obiettivo contenuto nel Peg entro i termini fissati nei programmi di questa Amministrazione nei termini di legge, ossia entro il..., si rende necessario, per i motivi predetti, attribuire in particolare un incarico di collaborazione esterna, avente ad oggetto specifica attività di collaborazione esterna, consistente nel.... *(descrivere l'oggetto dell'incarico, che non deve consistere in attività generica)*;

RILEVATO che l'incarico di cui trattasi si caratterizza dai seguenti elementi essenziali:

- contenuto:..... *(il contenuto deve avere carattere di specificità e determinatezza)*;
- durata: ..... *(la durata deve essere determinata e proporzionata all'obiettivo da conseguire)*;
- corrispettivo e criteri di liquidazione del medesimo: ..... *(evidenziare la proporzionalità/congruità del corrispettivo, rispetto all'attività oggetto dell'incarico e all'utilità conseguita dall'amministrazione)*;
- ...(ecc.);
- Che, tuttavia, la struttura burocratica di questo ente non è in grado assolvere alla predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo **oppure:** Che nell'organico di questo ente sussiste figura professionale .... *(descrivere la figura presente)*, idonea all'espletamento dei compiti rientranti nell'oggetto dell'incarico ma attualmente non in grado di assolvere alla predetta funzione, in quanto ... *(motivare dettagliatamente in ordine alle circostanze, di carattere straordinario ed oggettivo, che non consentono di avvalersi del personale dipendente astrattamente idoneo)*;

Che al termine della procedura comparativa prevista dall'art. 8 del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo si è provveduto a individuare il sig. .... a ....., con studio a ....., in via ....., n. ...., esperto di provata competenza, come risulta da curriculum acquisito in atti al n. .... di Protocollo, in data , abilitato all'esercizio della professione, in quanto iscritto all'ordine dei ..... di ..... al n. ...., come risulta da documentazione in atti di questo ente;

RILEVATO che il valore di tale incarico è inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico di ..... a ..... per l'importo lordo di euro .....
- 2) Di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva indicata al precedente punto del dispositivo imputandola ai seguenti Capitoli del bilancio corrente esercizio, che presentano sufficiente disponibilità \_\_\_\_\_;
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente sub A), a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente le clausole regolanti il rapporto contrattuale;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione dei dati concernenti il presente conferimento di incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dando atto che tali pubblicazioni sono condizioni per l'acquisizione dell'efficienza dell'atto e per la liquidazione dei compensi;
- 5) *(Nell'ipotesi di incarico di consulenza, ricerca o studio di importo superiore a € 5.000,00)* Di trasmettere copia del presente atto di affidamento di incarico alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

ALLEGATO B  
Schema tipo di disciplinare d'incarico

**COMUNE DI ORBASSANO**

**PROVINCIA DI TORINO**

**DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO per**

---

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Orbassano, con la presente scrittura privata non autenticata,

**TRA**

Il Comune di Orbassano, con sede in Orbassano, Partita I.V.A. 01384600019, che in seguito per brevità, sarà denominato "Comune", in questo atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in Orbassano P.za Umberto I, 5, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del \_\_ Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Orbassano che qui stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in esecuzione al Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_.

**E**

Il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ . il \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in seguito chiamato per brevità "professionista incaricato".

Tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

**ART.1 - AFFIDAMENTO INCARICO**

Il Comune affida al Professionista incaricato, che accetta l'incarico di

---

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'attività, oggetto dell'incarico, comprende \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.

## **ART.3 – DURATA**

L'incarico ha una durata di \_\_\_\_\_ a far data dalla sottoscrizione del presente atto,  
**Ovvero** l'incarico si svolgerà secondo la seguente tempistica:\_\_\_\_\_

## **ART.4 – COMPENSI**

Il corrispettivo per l'attività in oggetto ammonta a Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) oltre I.V.A.  
e oneri di legge per un totale di Euro \_\_\_\_\_da liquidarsi, dietro presentazione di  
regolare fattura, a completamento dell'incarico (*specificare le modalità di pagamento in  
ordine alla tipologia d'incarico*)

## **ART. 5- PENALITA' - REVOCA DALL'INCARICO**

La sospensione o l'interruzione dell'incarico, per decisione del Comune, prima della scadenza del contratto, senza colpe per il professionista incaricato, comporta una corresponsione dell'onorario proporzionale al lavoro già eseguito, senza nessuna maggiorazione. Nel caso di impedimento o ritardo, oltre i tempi di cui all'art. 3 e concordati con il responsabile del procedimento, salvo giustificati impedimenti, l'Amministrazione Comunale applicherà una sanzione nella misura di \_\_\_\_\_(*da definire a seconda della tipologia dell'incarico*) e qualora il ritardo negli adempimenti superi i \_\_\_\_\_ gg., l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla revoca dell'incarico senza la corresponsione di alcun compenso o indennità.

## **ART. 6 – TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27.1.2014 e di accettare i contenuti degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 il sig. \_\_\_\_\_ si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

In contraente si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010.

In contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Orbassano tramite bonifico sui seguenti conti correnti bancari dedicati indicati dal contraente:

- Banca \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_. I titolari del suddetto conto sono i Sigg.ri \_\_\_\_\_.

## **ART. 7 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia inerente al presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l'Autorità giudiziaria del Foro di Torino.

**ART. 8 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA**

Sono a carico del professionista incaricato le spese di bollo della presente scrittura privata, redatta in unico originale. Trattandosi di prestazioni di servizio soggette all'Iva la presente verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n.131.

**ART. 9 – DOMICILIO**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista incaricato elegge domicilio .....

Letto confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

---

---

---

---



---

[1] D.Lgs. n. 267/2000 – art. 89 – 1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

[2] Codice Civile art. **2222.-** Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655]

[3] D.Lgs. n. 267/2000 – Art. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti disestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

[4] Codice di procedura civile art. **409.** Controversie individuali di lavoro -3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

[5] Codice civile art. **1456.** Clausola risolutiva espressa.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite [c.c. 973, 1458].

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva [c.c. 1454, 1457, 1517].

[6] L. n. 244/2007 – art. 3 comma 18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

[7] L. n. 266/2005 – art. 1 comma 173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

[8] D.Lgs. 165/2001 – art. 7 comma 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;

l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

\*\*\*\*\*